



**Convenzione tra Regione Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
e
“Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda (VR)”**



60f4f3fe



Beneficiario: "Amministrazione comunale di Brenzone sul Garda(VR)"

Attività: "Lavori di bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici terrestri e subacquea – Isola di Trimelone"

Importo contribuito: € 350.000,00

Finanziamento regionale: € 350.000,00

Convenzione regolante i rapporti
tra
Regione del Veneto
e
"Amministrazione comunale di Brenzone sul Garda (VR)"
(di seguito denominato "Beneficiario")

I/Le Signori/e:

----, nato/a a, il, domiciliato/a per la carica in Venezia-Marghera, Via Paolucci 34, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. del, esecutivo ai sensi di legge;

----, nato/a a, il, domiciliato/a per la carica in, che interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda (VR) C.F. 00661110239, nella sua qualità di, ai sensi

Premesso che

- nell'area prospiciente il litorale di Brenzone sul Garda (VR) – sul lago di Garda – è presente un consistente quantitativo di materiali esplosivi e di ordigni bellici, con particolare riferimento alla situazione provocatasi a seguito dell'esplosione, avvenuta nel 1954, del cantiere di dispolettamento degli ordigni stessi, che si trovava in quell'area, e preso atto che tale grave evento ha coinvolto una ampia area lacustre e la prospiciente Isola di Trimelone, che tuttora presentano rilevanti situazioni di pericolo per tutti i fruitori dell'area;
- il Comune di Brenzone sul Garda ha acquisito nel 1962, dal Demanio, l'Isola di Trimelone;
- l'Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda, di concerto con il Dipartimento di Protezione Civile nazionale e l'allora Dipartimento regionale Protezione civile avviò nel 1990 una prima fase di pianificazione degli interventi di bonifica, effettuati in maniera parziale a causa di carenza di fondi adeguati, allo scopo di eliminare una parte dei possibili rischi per la pubblica incolumità, sia sull'Isola in parola che nelle circostanti acque del lago di Garda;
- l'Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda, al fine di limitare la citata situazione di pericolo aveva inoltrato specifiche domande di supporto e contributo economico al Dipartimento della Protezione Civile ed alla Regione Veneto da destinare alle operazioni di bonifica del materiale esplosivo;
- a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 260 del 27 gennaio 2005 con il quale erano stati stanziati 662.000,00 € per l'avvio degli interventi di bonifica, la Giunta Regionale del Veneto, con provvedimento n.785 dell'11 marzo 2005, assegnava al Comune di Brenzone sul Garda un primo finanziamento straordinario di Euro 200.000,00 per lo scopo sopra ricordato;
- il Presidente della Giunta Regionale con nota n. 199974/5800000100 del 28/03/06 aveva richiesto, su sollecitazioni del Comune di Brenzone sul Garda (VR), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, un finanziamento straordinario di € 400.000,00 per il prosieguo delle operazioni, provvedendo nel contempo ad anticipare € 100.000,00 al Comune stesso, con la DGR 934 del 28 marzo 2006, al fine di permettere il pagamento delle componenti militari (Esercito e Marina Militare) e civili impegnate nella bonifica del materiale esplosivo;



60f4f3fe



- il Dipartimento della Protezione Civile di Roma aveva trasferito alla Regione del Veneto ulteriori € 400.000,00 su apposito capitolo del bilancio regionale 2006 ;
- con DGR n. 3548 del 15 novembre 2006 la Regione del Veneto aveva trasferito al Comune di Brenzone sul Garda il rimanente contributo pari ad € 300.000,00
- il Presidente della Giunta Regionale , al fine di proseguire le attività di bonifica dei fondali del lago di Garda aveva richiesto al Dipartimento della Protezione Civile un ulteriore finanziamento per realizzare interventi stimati dalle competenti autorità in € 700.000,00 circa ;
- il Dipartimento della Protezione Civile aveva manifestato, con nota in data 13 marzo 2009, la disponibilità a cofinanziare al 50% l'intervento, chiedendo, nel contempo, alla Regione del Veneto, la disponibilità a finanziare la rimanente quota ;
- la Regione del Veneto, con DGR n. 1352 del 12 maggio 2009 ha provveduto ad impegnare la restante quota parte del 50%, pari a 350.000,00 €, per l'esecuzione degli interventi urgenti di bonifica materiali esplosivi e ordigni bellici sull'isola di Trimelone, assegnando tale somma al Comune di Brenzone sul Garda;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota CG/0007016 del 9 febbraio 2016 comunicava che, a seguito della mutata normativa in merito al disinnescamento degli ordigni bellici, era stata adottata una nuova procedura con istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale ;
- a seguito della modifica normativa gli oneri, precedentemente in capo al Dipartimento della Protezione Civile, sono stati trasferiti al Ministero della Difesa ;
- conformemente all'esito delle riunioni tenutesi tra i soggetti istituzionali interessati presso la Prefettura di Verona ed il Municipio di Brenzone sul Garda, il Comune con nota accettata dal protocollo della Regione del Veneto al n. 358111 del 24 agosto 2017 trasmetteva la relazione tecnica relativa ai "lavori di bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici terrestri e subacquea fino ai 50 m di profondità ed entro i 200 m dall'isola oltre al canale porticciolo/darsena" dalla quale risultano interventi previsti per complessivi 872.000,00 € la cui copertura è prevista per 350.000,00 € con contributo della Regione del Veneto , per 75.000,00 € con fondi del bilancio del Comune di Brenzone del Garda e per 447.000,00 con oneri a carico del Ministero della Difesa .

Atteso quanto sopra, si rende quindi necessario provvedere alla stipula di un apposito atto di intesa che definisca le modalità di intervento, i tempi di completamento dell'operazione, le modalità di erogazione del finanziamento, giusta DGR n.del.....

Visto:

- la legge 24 febbraio 1992, n.225;
- le leggi regionali:
27 novembre 1984, n.58;
16 aprile 1998, n.17;
- la propria Deliberazione:
11 marzo 2005, n° 785, avente per oggetto " Finanziamento straordinario al Comune di Brenzone sul Garda (VR) per interventi di riduzione di rischi in area lacuale"
- la propria Deliberazione:
28 marzo 2006 n. 935 avente per oggetto: "Integrazione del finanziamento straordinario concesso al Comune di Brenzone sul Garda (VR) per interventi di riduzione di rischi in area lacuale."
- l'Ordinanza n. 3520/2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- le lettere prot. N. DPC/ABI/19589 del 13.3.09 e prot. CG/0007016 del 9 febbraio 2016, del Capo Dipartimento della Protezione civile;
- i verbali delle riunioni interistituzionali del 26 febbraio 2016, del 16 maggio 2016 e del 4 ottobre 2016 ;
- che per lo svolgimento delle conseguenti attività da parte dell'Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda, è necessario addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione,

convengono e stipulano,
in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. del, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto, rappresentata dalla Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale e il Beneficiario, con riguardo all'assegnazione del contributo regionale in premessa descritto, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. 1352 del 12 maggio 2009, per il conseguimento dell'attività di seguito descritta, conformemente alla relazione tecnica accettata dal protocollo della Regione Veneto in data 24 agosto 2017 al n. 358111 che prevede una spesa complessiva pari a 872.000,00 € la cui copertura è prevista per 350.000,00 € con contributo della Regione del Veneto , per 75.000,00 € con fondi del bilancio



del Comune di Brenzone sul Garda e per 447.000,00 € con oneri a carico del Ministero della Difesa. Gli interventi che saranno realizzati dal Comune sono quantificati in 425.000,00 €, mentre il Ministero della Difesa effettuerà interventi per una spesa complessiva stimata in 447.000,00 €

Gli interventi consistono nella bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici terrestri e subacquea in continuazione degli interventi già eseguiti negli ultimi anni.

Art. 2 - Importo del contributo

L'importo finanziato dalla Giunta Regionale per l'attività sopra descritta è stabilito in un contributo pari al 50% delle spese complessivamente sostenute per l'intervento a consuntivo (dal Beneficiario e dal Ministero della Difesa), fino ad un massimo di € 350.000,00. L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla spesa sostenuta dal Ministero della Difesa.

Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale

Le attività sono assistite con un contributo regionale massimo pari a € 350.000,00, assegnato con DGR 12 maggio 2009 n. 1352 : la Regione del Veneto, ha provveduto con la citata DGR, ad impegnare i fondi del Cap. 100654 del bilancio di previsione 2009.

Il Comune di Brenzone sul Garda potrà utilizzare il contributo in argomento per le seguenti finalità:

- interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area ivi compresi interventi integrativi di delimitazione, segnalazione, sia dell'area terrestre che lacuale;
- attività di bonifica preventiva effettuate attraverso Ditte specializzate nel settore, individuate di concerto con le varie autorità competenti;
- supporto ed integrazione agli interventi preliminari di pianificazione da effettuare con le Autorità interessate agli interventi urgenti in argomento;
- interventi di supporto alle Autorità militari, con particolare riferimento alle operazioni degli artificieri, sia subacquei che terrestri, nelle attività inerenti la rimozione, il trasporto, lo stoccaggio, il brillamento del materiale bellico esistente sia sulla terraferma, sia nell'isola di Trimelone, sia sull'area lacustre prospiciente il litorale di Brenzone sul Garda, ivi compreso il "corridoio" di accesso dal Porto di Assenza all' Isola, ;
- interventi di supporto alle Forze dell'Ordine e alle Autorità locali per le attività di concorso alla messa in sicurezza, al controllo e alla vigilanza anche lacustre dell' area interessata alla bonifica ;
- acquisizione e/o noleggio di dotazioni ed attrezzature per gli interventi sopraindicati.

Art. 4 - Cumulabilità del contributo

Il contributo è cumulabile con gli altri contributi pubblici ottenuti per la medesima finalità oggetto del contributo regionale, anche sostenuti direttamente dagli altri Enti nell'ambito dell'intervento di cui all'art. 1, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta. Qualora la somma dei contributi pubblici superi l'importo totale della spesa sostenuta il contributo regionale è conseguentemente ridotto.

Art. 5 - Impegni e obblighi dell'Ente

Il Beneficiario si impegna:

1. a svolgere le attività nel rispetto della vigente normativa;
2. a sostenere la spesa di propria competenza di cui all'art. 3 rendicontandola alla Regione, entro la data del 31/11/2018, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti;
3. a far fronte, con oneri a proprio carico, per gli interventi realizzati dal Comune stesso, alla differenza intercorrente fra l'importo complessivamente sostenuto ed il contributo riconosciuto dalla regione del Veneto di cui all'art. 1 ;
4. a trasmettere dettagliata relazione illustrativa finale dell'attività svolta, inviandola alla Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale per finalità di pubblicizzazione dell'intervento finanziario attuato con il contributo;

Art. 6 - Erogazioni del contributo

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità :

erogazione del 50% del citato finanziamento, a seguito della firma del presente accordo;

erogazione della successiva quota di finanziamento del 50%, a saldo, previa presentazione di formale richiesta correlata della documentazione attestante la quantificazione della spesa e la conformità dell'attività svolta alle specifiche di cui all'art. 1 della presente convenzione, nonché delle spese sostenute dagli altri soggetti pubblici previo riepilogo asseverato degli impegni di spesa assunti e liquidati.

La richiesta del Beneficiario deve essere presentata entro il 30/11/2018 termine eventualmente prorogabile sulla base di espressa richiesta motivata, in forma scritta.



Ai fini dell'ottenimento dell'intero ammontare del contributo il Beneficiario è pertanto tenuto a rendicontare una spesa almeno pari a quella ritenuta ammissibile come sopra evidenziato.

Art. 7 - Rispetto dei termini di acquisizione del Servizio

Il Beneficiario acquisisce e formalmente accetta le condizioni di cui all'art. 5.

Art. 8 - Monitoraggi e verifiche

La struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di effettuare verifiche di quanto ammesso a contributo regionale e degli impegni contrattuali assunti con la presente convenzione.

Art. 9 - Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile dell'attività, oggetto del contributo regionale e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto specificato.

Art. 10 - Revoca del contributo

La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, procede alla revoca del contributo concesso e al recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione.

Art. 11 - Normative di riferimento

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Direzione Protezione Civile e polizia Locale.

Art. 12 - Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione non prevede alcun corrispettivo e richiedono pertanto la registrazione del presente atto solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13 - Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.

Art. 14 - Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 10.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Beneficiario
COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA (VR)

Per la Regione del Veneto
IL DIRETTORE
della DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E
POLIZIA LOCALE

